

**Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus, dal Fondo per una transizione giusta, dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione, dal Fondo Sicurezza interna e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo di programmazione 2021/2027.**

## RELAZIONE TECNICA

Lo schema di provvedimento in oggetto, in attuazione del dispositivo europeo, disciplina le condizioni di ammissibilità al cofinanziamento europeo delle diverse tipologie di spese, sostenute per la realizzazione di operazioni finanziate a valere sui programmi e approvate dall'Autorità di gestione (o sotto la sua responsabilità), che possono essere oggetto di rendicontazione alla Commissione europea.

L'emanazione della disposizione nazionale, in attuazione del dispositivo europeo, è necessaria per la definizione di un quadro certo e organico di regole comuni applicabili ai fondi della politica di coesione (FESR, il nuovo FSE Plus e il Fondo per una transizione giusta), nonché al FEAMPA e agli altri fondi a gestione concorrente (AMIF, ISF, BMVI) regolati finanziariamente dal Regolamento UE 2021/1060<sup>1</sup>, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi a gestione concorrente, quale base per la corretta attuazione dei programmi 2021-2027.

*Le norme disciplinano aspetti di carattere procedimentale, con richiamo a previsioni già vigenti di normativa europea e non hanno contenuto autorizzatorio di nuovi o maggiori oneri; dal provvedimento in esame non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**L'articolo 1** delimita l'ambito di operatività del decreto e riporta la base giuridica europea, di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, che giustifica l'adozione del provvedimento nazionale, riferendone l'ambito stesso a tutte le operazioni a valere sui programmi cofinanziati dai fondi a gestione concorrente contemplati da detto regolamento (di seguito Fondi).

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una norma a carattere definitorio.*

**L'articolo 2** enuncia le forme di sostegno dei Fondi (comma 1), i principi generali di ammissibilità delle spese per le quali è possibile richiedere il contributo europeo e nazionale in caso di modalità di rendicontazione delle spese a costi reali inclusi i costi diretti alla base dell'applicazione di tassi forfetari (comma 2), relativamente alle altre forme di rendicontazione attraverso misure di semplificazione della spesa (comma 3), agli interventi cofinanziati dal FEAMPA (comma 4), ribadendo il divieto di doppio finanziamento (comma 5).

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI).



*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specificando i requisiti in base ai quali la spesa possa ritenersi ammissibile ai fini dell'accesso ai Fondi.*

**L'articolo 3** rinvia alle disposizioni previste dai regolamenti europei in relazione al periodo di ammissibilità e, in particolare, all'articolo 63, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a richiamare la normativa europea in tema di vigenza dell'ammissibilità della spesa.*

**L'articolo 4** fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli da 53 a 57 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, esplicitando talune modalità di rendicontazione e le possibilità di riutilizzo di metodologie alla base dell'applicazione di opzioni di costo semplificate.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattando le norme richiamate i casi di ammissibilità in caso di sovvenzioni.*

**L'articolo 5** richiama le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dell'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/1057 (Regolamento FSE+), elencando i criteri in base ai quali i contributi in natura possono essere considerati ammissibili.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, concernendo le norme in esame aspetti di carattere definitorio.*

**L'articolo 6** richiama le disposizioni previste dall'articolo 67, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, relativo alle spese di ammortamento. In particolare, l'articolo del Regolamento citato prevede, alla lettera a), che le spese di ammortamento si possono considerare ammissibili se "ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità".

*Le disposizioni dell'articolo non hanno effetti sui saldi di finanza pubblica.*

**L'articolo 7** richiama i principi generali e le modalità di attuazione dei premi previsti dal Regolamento finanziario.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, definendo la natura dei premi quale specifica forma di sostegno.*



**L'articolo 8** definisce le condizioni in base alle quali le spese connesse al credito di imposta possano essere considerate ammissibili. In particolare, è stabilito che il credito di imposta debba essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato laddove applicabile, disciplinato da norme nazionali e concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a definire le condizioni di ammissibilità del credito d'imposta.*

**L'articolo 9** definisce le condizioni in base alle quali le spese connesse all'esonero contributivo possano essere considerate ammissibili. In particolare, è stabilito che l'esonero contributivo debba essere concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato laddove applicabile, disciplinato da norme nazionali e concesso per sostenere misure finalizzate rivolte al raggiungimento degli obiettivi del programma.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a definire i casi nei quali l'esonero contributivo può essere considerato ammissibile.*

**L'articolo 10** richiama la normativa europea di riferimento riguardo alle modalità di attuazione e, conseguentemente, l'ammissibilità della spesa relativa agli strumenti finanziari, ampiamente e dettagliatamente regolamentata nel Regolamento (UE) n. 2021/1060 e, in alcuni casi, da disposizioni nei regolamenti specifici di Fondo.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il loro contenuto è di carattere definitorio.*

**L'articolo 11** riprende il testo dell'art. 11, commi 1, 2 e 3, del DPR 22/2018, opportunamente integrato rispetto all'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale. Il comma 1 prevede l'ammissibilità delle spese connesse alla specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione, comprese quelle di valutazione, rendicontazione, controllo, monitoraggio, informazione e pubblicità dell'operazione. Il comma 2 conferma quanto già previsto negli ultimi due cicli di programmazione rispetto all'ammissibilità delle spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) in conformità con quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 2021/1059.

Il comma 3 è relativo all'ammissibilità della spesa in caso di esercizio del potere sostitutivo della Pubblica Amministrazione per gli inadempimenti contributivi o tributari del soggetto aggiudicatario/beneficiario del finanziamento.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rientrando tali tipologie di spesa nel quadro finanziario degli interventi considerati ammissibili.*



**L'articolo 12**, in continuità con quanto previsto nei precedenti cicli di programmazione, conferma, al comma 1, l'ammissibilità delle spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari, nell'ambito degli interventi finanziati dal FSE+, nonché specifiche possibilità di rendicontazione.

Il comma 2, infine, stabilisce l'ammissibilità delle spese collegate agli interventi di inclusione sociale relative, in particolare, alle indennità di partecipazione per interventi volti a favorire la partecipazione a percorsi di politica attiva, al mantenimento dell'occupazione, al rafforzamento della dimensione inclusiva, nonché per interventi finalizzati a sostenere l'attivazione dei destinatari.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a definire come ammissibili le spese connesse agli interventi di politica attiva e di inclusione sociale.*

**L'articolo 13** specifica che nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo plus, sono ammissibili le spese relative agli interventi volti a contrastare la deprivazione materiale, secondo quanto stabilito all'articolo 22 del regolamento specifico di Fondo (Regolamento (UE) 2021/1057).

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a definire come ammissibili le spese connesse agli interventi per il contrasto alla deprivazione materiale.*

**L'articolo 14** stabilisce l'ammissibilità delle spese relative agli interventi di presa in carico sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale delle persone in vulnerabilità socioeconomica, nell'ambito degli interventi del Fondo sociale europeo plus ai fini dell'inclusione sociale e del contrasto della povertà sanitaria.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a definire come ammissibili le spese connesse agli interventi di presa in carico sanitaria e socio sanitaria.*

**L'articolo 15** elenca le tipologie di spese che non sono ammissibili per il contributo dei Fondi per la programmazione 2021-2027. Si tratta di una riformulazione dell'analogo articolo del precedente DPR 22/2018, con alcune integrazioni. In particolare, al comma 2 lettera c), si è voluto fare riferimento al TUF riguardo alla definizione di "prodotti finanziari" per eliminare ambiguità interpretative nei riferimenti agli "strumenti finanziari". Inoltre, sono stati introdotti il comma 3 e il comma 4, il primo relativo alla non ammissibilità delle spese per una delocalizzazione, il secondo facente riferimento a specifiche spese non ammissibili per il FSE+.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rientrando nell'ambito delle norme di carattere ordinamentale e definitorio.*

**L'articolo 16**, in continuità con l'articolo 15 del DPR 22/2018, disciplina l'ammissibilità delle spese relative ad imposte, oneri, tasse e spese legali sostenute nell'ambito delle operazioni finanziate, in conformità con le disposizioni dei Regolamenti europei per il periodo 2021-2027.



Per quanto riguarda le spese relative all'IVA, il comma 1 del DPR rimanda all'articolo 64, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Si fa notare che per il periodo di programmazione 2021-2027, il Regolamento (UE) n. 2021/1060 alla lettera c), punto i), del citato paragrafo disciplina che, per le operazioni per le quali i costi totali sono inferiori a 5.000.000 di euro, IVA compresa, l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile alla partecipazione dei Fondi, indipendentemente dalle norme nazionali sulla recuperabilità dell'IVA. Secondo la Commissione europea la logica alla base è quella di semplificare le norme sull'ammissibilità dell'IVA per le piccole operazioni considerati i vantaggi della riduzione degli oneri amministrativi. Sono comunque salve le norme specifiche in materia di aiuti di Stato.

Il comma 3, relativo ad altri tributi o oneri fiscali, conferma il criterio in base al quale tali spese sono ammissibili nei limiti in cui queste non possano essere recuperate, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. È stato esplicitato il caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, in relazione all'ammissibilità dell'IRAP.

Gli altri commi disciplinano l'ammissibilità delle spese relative all'imposta di registro (comma 2), alle spese per consulenze legali, parcelle notarili, perizie, audit, etc. (comma 5) e, per gli organismi intermedi che svolgono determinati compiti sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione, nei casi previsti dal RDC, agli interessi debitori (comma 4). I commi 6 e 7 disciplinano l'ammissibilità delle spese per l'apertura e la gestione dei conti bancari e per le garanzie bancarie, assicurative o fornite da altri istituti finanziari.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a individuare i casi nei quali le spese di natura fiscale, legale e relative all'imposta sul valore aggiunto sono da ritenersi ammissibili.*

**L'articolo 17** conferma sostanzialmente quanto previsto nel DPR 22/2018 riguardo le condizioni alle quali sono considerate ammissibili le spese di acquisto di materiale usato. Il dispositivo, inoltre, nel confermare il divieto generale di doppio finanziamento di cui all'articolo 2, comma 5, anche nell'ipotesi in cui, per lo stesso bene, un altro beneficiario abbia ricevuto contributi nazionali o europei, specifica, in questo caso, che il divieto è riferito temporalmente ai cinque anni precedenti all'acquisto del materiale usato, in coerenza con l'articolo 65, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, sulla stabilità delle operazioni e dell'articolo 82 sulla tenuta della documentazione del medesimo regolamento, che prevedono lo stesso termine. Nel caso di materiale ceduto dalle PMI, inoltre, il periodo sopraccitato può essere ridotto a tre anni previa valutazione dell'Autorità di gestione, in coerenza con la possibilità offerta dal citato articolo 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Tale articolazione, inoltre, è conforme con quanto previsto dall'articolo 43, paragrafo 2, dal Regolamento (UE) n. 2021/1059 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, per quanto concerne in particolare l'acquisto di attrezzature di seconda mano.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica,*

**L'articolo 18**, fermo restando il divieto di doppio finanziamento, precisa le condizioni alle quali sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di terreni.



L'articolo in questione assicura continuità con quanto stabilito nei precedenti periodi di programmazione e incorpora le novità introdotte dalla normativa europea 2021-2027.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a circoscrivere i casi in cui l'acquisto dei terreni possa rientrare tra le spese ammissibili.*

**L'articolo 19** precisa le condizioni alle quali sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di edifici, sancendo il principio della diretta connessione tra l'acquisto del bene e l'esecuzione dell'operazione.

L'articolo in questione assicura continuità con quanto stabilito nei precedenti periodi di programmazione e incorpora le novità introdotte dalla normativa europea 2021-2027.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a definire l'ammissibilità della spesa nel caso di trasferimento di edifici.*

**L'articolo 20** riprende quanto previsto dal DPR 22/2018, prevedendo l'ammissibilità delle spese per la locazione semplice o per il noleggio. Relativamente alle spese per la locazione finanziaria (leasing), l'articolo ne riconosce l'ammissibilità alle precise condizioni stabilite.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a definire l'ammissibilità della spesa nei casi di locazione finanziaria.*

**L'articolo 21** contiene un unico comma dedicato ai fondi AMIF, ISF e BMVI, per i quali il Ministero dell'Interno è amministrazione responsabile, in cui sono evidenziate le specificità connesse alla natura di tali fondi in tema di ubicazione delle operazioni.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, concernendo esclusivamente l'ambito territoriale di applicazione della disciplina in esame.*

**L'articolo 22** conferma le disposizioni previste nel precedente ciclo di programmazione.

Il comma 1 definisce il principio della stabilità di un'operazione, conformemente con quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Il comma 2 esplicita la possibilità per l'Autorità di gestione di ridurre il periodo temporale da cinque a tre anni per la stabilità dell'operazione, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato. Al comma 3 viene richiamato il citato articolo 65 per quanto concerne le previsioni ivi contenute sulle modalità di restituzione, da parte del beneficiario, degli importi versati nel caso in cui la stabilità dell'operazione non venga rispettata.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rivestono carattere di classificazione delle caratteristiche di stabilità delle operazioni ai fini dell'ammissibilità delle spese.*



**L'articolo 23** sancisce l'ammissibilità delle spese per l'attività di assistenza tecnica, nei limiti di cui alle relative disposizioni del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Le disposizioni del DPR 22/2018 vengono confermate, salvo gli adeguamenti necessari al nuovo quadro regolamentare e l'opportuna ulteriore esplicitazione di autorità e organismi di riferimento, di attività e voci di costo (primi tre commi).

Il comma 4 esplicita la possibilità che ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi. Per tener conto di interruzioni delle operazioni dovute a cause di forza maggiore, inoltre, è introdotto il comma 5 che stabilisce l'ammissibilità delle relative spese nel caso in cui non già diversamente rimborsate o compensate.

Il comma 6 disciplina, le specificità per FEAMPA, in conformità con la normativa applicabile.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rivestendo carattere definitivo delle spese sostenute per l'assistenza tecnica.*

**L'articolo 24** fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2021/1058, che consente l'ammissibilità delle spese sostenute per attività finalizzate a migliorare la capacità delle autorità del programma e degli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all'attuazione del FESR, nonché per il rafforzamento della cooperazione con i partner, a valere sulle risorse degli obiettivi specifici di riferimento.

*Le disposizioni dell'articolo non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.*

**L'articolo 25** regola l'entrata in vigore del provvedimento e reca le opportune disposizioni transitorie, individuando le ipotesi in cui rimane consentita l'applicabilità del precedente DPR 22/2018.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

